



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 09 APRILE 2002
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.8 DEL 04 MARZO 2005

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa	3
Art. 3 - Soggetti passivi del tributo	3
Art. 4 - Presupposti del tributo	3
Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie	4
Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	4
TITOLO II - ESENZIONI, RIDUZIONI, ESCLUSIONI ED AGEVOLAZIONI	5
Art. 7 - Esenzioni e riduzioni	5
Art. 8 - Esclusioni oggettive.....	5
Art. 9 - Agevolazioni	5
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 10 - Termini per la modifica	6
Art. 11 - Superficie tassabile	6
Art. 12 - Classificazione di locali ed aree	7
Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione della tariffa.	8
Art. 14 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera.....	8
TITOLO IV - ACCERTAMENTO, SGRAVIO E RIMBORSO DELLA TASSA.....	8
Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione.....	8
Art. 16 - Termini per le denunce	9
Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite.....	9
Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree.....	9
Art. 19 - Denunce di cessazione	9
Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione	10
Art. 21 - Sopralluoghi.....	10
Art. 22 - Sanzioni	10
Art. 23 - Sgravi e rimborsi.....	10
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 24 - Copertura del costo del Servizio.....	11
Art. 25 - Equiparazione	11
Art. 26 - Entrata in vigore.....	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nel territorio del Comune di Pollena Trocchia.

Art. 2 - Ambito di applicazione della tassa

1. La tassa è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale ed è comunque dovuta anche per le case coloniche e le case sparse situate al di fuori dell'area di raccolta.
2. In ogni caso per gli insediamenti ubicati al di fuori dell'area di raccolta, la tassa è ridotta nel seguente modo:
 - a. del 30%, se la distanza dall'area di raccolta non supera 500 metri;
 - b. del 40%, se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
 - c. dell'60%, per distanze superiori a 1000 metri.

Art. 3 - Soggetti passivi del tributo

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio.
2. Per le abitazioni la tassa è accertata di regola nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo, però, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o coabitazione.
3. Per gli alloggi affittati ammobiliati la tassa è accertata nei confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento per un periodo non inferiore all'anno. In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario.
4. Per i locali di proprietà condominiale la tassa è dovuta dal condominio ove questi sia costituito, rimanendo però obbligati solidalmente tutti coloro che occupano o detengono i locali in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

Art. 4 - Presupposti del tributo

1. Agli effetti dell'applicazione della presente tassa si considerano tassabili nei limiti e con le esclusioni previste dall'art. 62 del D.Lgs.n.507/93:

- a) tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili;
 - b) le aree scoperte operative.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree condominiali, le aree a rustico e le aree adibite a verde.

Art. 5 - Norme per la determinazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
2. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere le superfici dei sottotetti e locali seminterrati sempreché adibiti ad uso abitativo, aventi un'altezza almeno di metri 1,60. Al fine dell'applicazione del presente comma, l'altezza va misurata nel punto più alto dell'intera superficie.
3. Per le aree scoperte la superficie è computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
4. In applicazione dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs.n.507/93, per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi, ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile è determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto alla superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo:
 - a. Ospedali, studi medici e case di cura50%
 - b. Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie, concerie, tintorie pelli, officine di carpenteria metallica, autocarrozzerie, lavanderie, fotolitografie, fotoincisioni, serigrafie ed altre attività che dimostrino con documentazione appropriata la produzione di rifiuti speciali30%

Art. 6 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Sono tassabili nella misura del 70% dell'importo della tassa:
 - le abitazioni con unico occupante;
 - le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo purché la relativa denuncia di occupazione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - i locali diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (banchi di vendita di prodotti stagionali, locali di divertimento all'aperto, campeggi stagionali ecc.);
 - le abitazioni degli agricoltori, limitatamente alla parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di

variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione.

TITOLO II - ESENZIONI, RIDUZIONI, ESCLUSIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti al culto intendendo per tali quelli destinati all'esercizio del culto ed alla catechesi.
2. Si applica una riduzione del 30% della tassa per i soggetti in età non lavorativa (almeno 65 anni) che occupano un'abitazione non di lusso secondo le risultanze catastali ed il cui reddito familiare complessivo, derivante solo da pensioni e dall'eventuale abitazione di proprietà, con relative pertinenze, e realizzatosi nell'anno precedente a quello di riferimento, non superi l'importo di 7.500 euro annui, al netto delle ritenute fiscali.
3. La riduzione di cui al comma precedente è elevata al 50% se nel nucleo familiare vi è la presenza di uno o più soggetti permanentemente invalidi al lavoro (invalidità al 100%).
4. Si applica la riduzione del 50% alle unità immobiliari pertinenziali o accessorie delle abitazioni.

Art. 8 - Esclusioni oggettive

1. Non sono per loro natura tassabili: i balconi e le terrazze che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali telefoniche, le sale caldaie e tutti gli altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Non costituiscono, inoltre, oggetto di tassazione gli alloggi privi di mobili e/o di allacciamenti alle utenze domestiche e, di fatto, non occupati.

Art. 9 - Agevolazioni

1. La tassa è ridotta del 30% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un

pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs.n.507/93.

2. Nel caso di produzione di materiale e residui destinati oggettivamente ed effettivamente al riutilizzo ed autonomamente smaltiti, con esclusione di quelli per cui è previsto lo smaltimento a cura del servizio pubblico, la tassa è ridotta del 40%.
3. La riduzione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui i residui destinati al riutilizzo siano prodotti su superfici non soggette a tassazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, primo periodo, D.Lgs.n.507/93.
4. Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative in misura superiore al 50% della superficie complessiva, la tassa relativa alla sola area scoperta operativa è ridotta del 50%. A queste attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma.
5. Nei confronti delle associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali e religiose che operano su superfici coperte o scoperte superiori a 200 mq., che non svolgano attività collaterali di tipo economico, la tassa relativa sulla parte eccedente tale limite è ridotta, su richiesta, del 50%.
6. Nei confronti degli istituti che operano nel settore dell'istruzione e che offrono servizi gratuiti ad un numero, almeno pari a 5, di studenti che versano in condizioni economiche disagiate, è riconosciuta, su richiesta documentata, una riduzione della tassa del 30%.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10 - Termini per la modifica

1. Entro il termine stabilito dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione di ciascun anno, la Giunta Comunale adegua la tariffa relativa alla tassa per l'anno cui il bilancio si riferisce in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio.
2. Qualora il provvedimento tariffario non sia adottato nel termine anzidetto, s'intenderanno prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 11 - Superficie tassabile

1. La tariffa dovrà essere fissata in ragione di metro quadrato di superficie.
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa è complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.

Art. 12 - Classificazione di locali ed aree

1. Ai fini della graduazione della tassa, i locali e le aree soggette a tassazione, sono classificati come segue:

Categoria	Descrizione
1	Abitazioni
2	Pertinenze delle abitazioni
3	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie
4	Bar, pasticcerie, gelaterie, yogurterie
5	Panifici, macellerie, pollerie, salumerie
6	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
7	Supermercati ed ipermercati di generi misti
8	Discoteche e night club
9	Alberghi e pensioni con ristorante
10	Alberghi e pensioni senza ristorante
11	Edicole, farmacie, tabaccai, ricevitorie
12	Musei, mostre, biblioteche, scuole, luoghi di culto, palestre, piscine, sale da ballo e da gioco, sindacati, attività sociali ed educative senza fini di lucro
13	Cinematografi e teatri
14	Autorimesse e depositi senza alcuna vendita diretta
15	Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi
16	Aree scoperte e parcheggi scoperti
17	Case di cura e riposo
18	Ospedali, centri diagnostici ed analisi cliniche
19	Uffici, agenzie, studi professionali
20	Banche ed istituti di credito
21	Abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta, lavanderie e tintorie ed altri beni durevoli
22	Parrucchieri, barbieri, centri estetici
23	Falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, altri artigiani
24	Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti
25	Attività industriali
26	Esposizioni, autosaloni
27	Stazioni, carceri, caserme

2. Il tributo è liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla categoria di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa, pertanto, quella degli eventuali archivi, depositi, esposizioni o locali complementari, inservienti, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinati ad una diversa ed autonoma attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista dalle categorie su indicate.
3. Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di un'attività artigianale, commerciale e/o professionale, la

tassa, limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.

4. Nel caso di aree coperte o scoperte soggette contemporaneamente a riduzioni di natura diversa (produzione di rifiuti speciali, aree scoperte ecc.), il calcolo per la determinazione della superficie tassabile va effettuato conteggiando in via preliminare la riduzione concernente l'area scoperta operativa e successivamente le altre agevolazioni.

Art. 13 - Modalità di applicazione dei parametri di commisurazione della tariffa

1. Per la determinazione della tariffa si terrà conto non soltanto della superficie tassabile, ma anche della specifica destinazione d'uso dei vari locali e aree occupate e della capacità di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
2. Nelle ipotesi di soggetti che possono beneficiare di più agevolazioni e/o riduzioni di tariffe a vario titolo, la detassazione non potrà in ogni caso superare la misura del 70% riferita alla superficie complessiva o alla tariffa.

Art. 14 - Disciplina taxa rifiuti giornaliera

1. Sono tenuti al pagamento della taxa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.507/93 compresi i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della Legge 28 marzo 1991 n.112 esercenti nel territorio comunale, purché l'occupazione sia protragga per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della taxa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria corrispondente alle attività svolte maggiorata del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle categorie di cui all'art.12, sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per l'individuazione della superficie si fa riferimento a quella risultante dello specifico atto di autorizzazione all'occupazione della superficie e nel caso di occupazione abusiva alla superficie effettivamente occupata.
5. L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della taxa secondo le modalità di cui all'art.77, comma 4, del D.Lgs.n.507/93.
6. In caso di uso di fatto, la taxa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione e agli interessi.

TITOLO IV – ACCERTAMENTO, SGRAVIO E RIMBORSO DELLA TASSA

Art. 15 - Denunce di occupazione o detenzione

1. Le denunce di occupazione o detenzione di locali ed aree, redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, devono essere presentate dal contribuente all'Ufficio

Tributi nei termini di cui agli articoli seguenti.

2. La denuncia è obbligatoria anche per coloro che presentano i requisiti per l'esenzione dal tributo; in tal caso l'interessato, nella predetta dichiarazione, dovrà farne apposita annotazione.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
4. In caso di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali competenti devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 16 - Termini per le denunce

1. Chiunque per qualsiasi motivo inizia ad occupare o condurre locali od aree situati sul territorio comunale deve presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'uso o della conduzione degli stessi.
2. La tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali.

Art. 17 - Istituzione del servizio in zone non servite

1. Qualora il Comune istituisca il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in una zona precedentemente non servita, deve darne notizia agli abitanti della zona stessa mediante affissione di appositi manifesti.
2. Tutti gli interessati sono tenuti a presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'istituzione del servizio.
3. La tassazione a tariffa intera decorrerà dal 1° gennaio successivo a quello in cui è iniziato il servizio.

Art. 18 - Variazione di destinazione o superficie dei locali ed aree

1. Le variazioni della destinazione o della superficie dei locali ed aree hanno effetto a decorrere dall'anno successivo al loro verificarsi.
2. I contribuenti hanno termine fino al 20 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta variazione per presentare la relativa denuncia.
3. Le denunce pervenute, entro il suddetto termine ma dopo la compilazione dei ruoli, costituiscono, comunque, titolo per il recupero della maggiore somma dovuta od il rimborso del maggior tributo iscritto a ruolo.

Art. 19 - Denunce di cessazione

1. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata all'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta, e dà diritto allo

sgravio o all'abbuono solo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 20 - Cessazione su segnalazione del Concessionario della riscossione

1. La denuncia di cessazione del contribuente, di cui all'art. 19, sarà sostituita ad ogni effetto dalle comunicazioni del Concessionario della riscossione effettuate ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
2. Lo sgravio o l'abbuono avrà decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il Concessionario ha comunicato la cessazione.

Art. 21 - Sopralluoghi

1. E' in facoltà dell'Amministrazione disporre sopralluoghi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, al fine di accertare eventuali evasioni o elusione, sia nell'ipotesi di mancata denuncia di occupazione, sia in fase di controllo delle denunce stesse e di qualsiasi altra comunicazione di cui gli articoli 15 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della legge che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e delle disposizioni del presente Regolamento, determinate da omessa, incompleta nel cespite e/o infedele denuncia originaria o di variazione sono punite mediante applicazione di una sanzione a norma dell'art. 12, lett. d), del D.Lgs.n.473/97.

Art. 23 - Sgravi e rimborsi

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 19, comma 2, l'utente deve presentare la denuncia tardiva, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
2. Nei casi di errore o di duplicazione diversi dalle ipotesi di cui all'art. 19 o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.507/93), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nei termini e nei modi di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs.n.507/93.
3. I due anni per la presentazione della domanda decorrono, a pena di decadenza

dall'avvenuto pagamento del tributo non dovuto, ossia dal momento del pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Copertura del costo del Servizio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 3 bis, del D.Leg.n.507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa Comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
2. Detto importo è finanziato nel bilancio comunale con entrate diverse dalla tassa smaltimento rifiuti.

Art. 25 – Equiparazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali di cui all'art.7, comma 3, del D.Lgs.n.22/97 e s.m.i. sono equiparati a quelli urbani.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente approvato e tutte quelle norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le vigenti norme in materia.